

Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di Società ASEP srl per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi di interesse generale nella competenza degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____, in presso,

fra

- **Comune di Porto Mantovano**, con sede presso la residenza municipale, in.....Via, rappresentato da _____ in esecuzione della delib-erazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Castelbelforte**, con sede presso la residenza municipale, inViarappresentato da _____, in esecuzione della delibe-razione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di San Giorgio Bigarello**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Castel d'Ario**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Medole** , con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Guidizzolo** , con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Bagnolo San Vito**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Casaloldo**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;

Tutti in appresso cumulativamente denominati anche **“gli Enti”** o **“i soci”** o genericamente **“le parti”**

premesso

- a) che gli Enti sono soci della società "ASEP srl" avente per oggetto di provvedere allo svolgimento di servizi pubblici locali o di interesse generale per i territori dei comuni soci;
- b) che la società è configurata quale società in "house providing" per la cui attività gli enti soci esercitano fra loro un controllo analogo congiunto;
- c) che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni", ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- d) che l'art. 26 dello statuto della società prevede l'impegno degli enti locali soci, che abbiano affidato alla società in via diretta propri servizi pubblici, a sottoscrivere un'apposita convenzione ex art. 30 del D. lgs. n. 267/2000, con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo sulle società partecipate in house providing, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- e) che gli enti soci sottoscrittori della presente convenzione hanno affidato ad ASEP in via diretta propri servizi pubblici ;
- f) che la previsione di cui all'art. 26 dello Statuto di ASEP e la convenzione ex art. 30 del D. lgs. n. 267/2000 ivi richiamata riguardano i soli soci che hanno affidato alla società propri servizi;
- g) che pertanto l'esercizio del controllo analogo viene disciplinato da parte degli enti soci attraverso:
1. lo Statuto sociale;
 2. il Regolamento per il controllo analogo, che fa parte del regolamento che ogni ente ha adottato;
 3. la presente convenzione.

Ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

- 1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo,

tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato e congiunto dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo congiunto sulle partecipate *in house providing* analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Finalità e Scopo della Società

2.1 La società "A.S.E.P. Srl " è uno strumento organizzativo dei soci enti pubblici locali, mediante il quale gli stessi svolgono servizi pubblici locali o di interesse generale prevalentemente a favore dei soci Enti Pubblici, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, e un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'ente locale, per il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti soci sono portatori.

2.2 La società ha lo scopo di esercitare i servizi riportati all'art. 3 – Oggetto sociale dell'allegato statuto.

Articolo 3 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

3.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31/12/2050 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.

3.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.

3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e deliberata da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.

3.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.

3.5 I soci non possono recedere unilateralmente dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.

3.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

Articolo 4 - Statuto della Società

4.1 Lo statuto della Società tiene conto delle esigenze dei soci di:

- a) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività prevalentemente a favore dei soci, loro aziende ed enti dipendenti, o società dai medesimi partecipate o affidatarie di servizi pubblici locali, in conformità alle vigenti previsioni normative, e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi;
- b) limitare il potere di azione degli Organi societari attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione dei soci;
- c) rafforzare il potere degli enti soci che partecipano congiuntamente in società *in house providing*, costituendo un organo collegiale competente ad esercitare sull'attività della stessa un controllo analogo congiunto, in conformità alle vigenti previsioni normative.

Articolo 5 - Coordinamento dei soci

5.1 Al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, gli enti soci istituiscono un apposito organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci" (in seguito denominato per brevità anche **Coordinamento**).

5.2 I componenti del Coordinamento dei soci sono cinque. Ai fini della nomina dei componenti del Coordinamento, al Comune che detiene la maggioranza relativa spetta la nomina di due componenti, mentre agli altri soci enti pubblici spetta la nomina di tre componenti.

5.3 Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo di cui al comma 1. Esso è quindi sede di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo, contestuale, successivo e discussione fra soci e tra la Società e i soci, e, pertanto, di controllo analogo congiunto dei soci sull'andamento generale dell'amministrazione della società, mediante l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della stessa. Alle proprie riunioni il Coordinamento può invitare l'Organo amministrativo, il Direttore generale, se nominato, ed i componenti del Collegio sindacale.

5.4 Al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della società, spettano al Coordinamento i seguenti compiti/funzioni, da esercitarsi mediante l'emanazione di provvedimenti o pareri di natura vincolante:

a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi della società, comprensivi degli indirizzi in materia di personale e di assetto organizzativo, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, degli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società di cui all'art. 19, comma 5 del D. lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

b) l'autorizzazione all'approvazione, da parte dei competenti Organi societari, della relazione previsionale, del bilancio preventivo e del rendiconto, dei piani degli investimenti e/o industriali, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo, nonché all'effettuazione di operazioni straordinarie fuori budget di importo superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente, nonché di operazioni di acquisizione e/o di dismissione di cespiti immobiliari di valore superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente.

5.5 Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi individuati nella relazione previsionale, nei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, accertandone gli eventuali scostamenti. A tali fini, l'Organo amministrativo della società inoltra al Coordinamento, in tempo utile per il relativo esame, la bozza degli atti soggetti ad approvazione o a parere preventivo vincolante. Nel caso di eventuali scostamenti o criticità rispetto al budget annuale, l'Organo amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinamento, al fine di consentire il compiuto esercizio dei suoi poteri di controllo. Il Coordinamento si esprime per iscritto sugli argomenti di propria competenza e trasmette le proprie determinazioni all'Organo amministrativo della società.

5.6. Il Coordinamento può inoltre chiedere all'Organo amministrativo ulteriori relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario.

5.7 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dall'ente socio affidante che detiene la maggiore quota di capitale della società. In tale seduta il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente, che dura in carica tre esercizi.

5.8 Il Coordinamento è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un singolo componente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, presso la sede della società o presso la residenza municipale di uno degli enti soci affidanti. L'avviso di convocazione deve essere inviato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Il Coordinamento deve essere convocato almeno tre giorni prima della data di convocazione di ogni assemblea ordinaria o straordinaria.

- 5.9 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove possibile, l'unanimità dei consensi. Laddove, intervenute due sedute della riunione del Coordinamento regolarmente costituite e valide a deliberare, sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Coordinamento e dal Segretario verbalizzante all'uopo indicato all'inizio di ogni riunione.
- 5.10 L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente convenzione, sono demandati, se necessario, ai poteri di auto determinazione e regolazione dell'organismo medesimo.

Articolo 6 - Controllo dei Soci sulla Società

- 6.1 Lo statuto sociale prevede espressamente specifici articoli che danno conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società.
- 6.2 I soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione della Società di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:
- a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
 - b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società.

Articolo 7 - Recepimento della convenzione

- 7.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società di cui all'art. 1 della convenzione stessa.

Articoli 8 - Sottoscrizione della convenzione

- 8.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque, entro un anno

dalla data della sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori e al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.

8.2 L'adesione alla presente convenzione dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale dedicato ai soci cui saranno attribuite le azioni correlate, comporterà il sostenimento, a carico del socio ente pubblico che ne farà richiesta, delle spese di adesione e di quelle sostenute per la nuova riapertura del capitale sociale.

Articolo 9 - Clausola compromissoria

9.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 10 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi soci alla convenzione - Recesso dalla Società

10.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittente, nel rispetto dei limiti inderogabili e nelle forme stabilite nello statuto sociale, solo a condizione che i cessionari sottoscrivano la convenzione medesima contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.

10.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

10.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 11 - Spese e oneri

11.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.

11.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto li _____

Comune di (_____)

(il Legale Rappresentante)